

Parziale
2600.1
2001

SENTENZA N.

N. 5428/96 6 R.G.

N. 4311 R.D.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE 5 CIVILE

Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico,

DOTT. GIULIO BIANCHI

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato;
promossa con atto di citazione notificato in data 03/05/96, a ministe-
ro dell'Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche
della Corte d'Appello di Milano

DA

, nata a

il

C.F.:

in calce all'atto di citazione.

ATTRICE -

CONTRO

con sede in Milano, via

C.F. e/o P.I.:

in persona del legale rappresentante

N°	04607	CRON.
	- 5 MAR. 2001	
SE	2319	REP.

+ V.V. Cassanoh

TRIBUNALE DI MILANO IL CANCELLIERE	
19 APR 2001	
<i>2 exe l</i>	
RICHIESTA N.	
COPIA CONFORME	
CON SENZA URGENZA	
APPLICATE MARCHE PER DIRITTI	
LIRE <i>18.000</i>	

*18.000
exe l X
attrice
D.W. GRAY/BOLOGNE IN A.M.*

TRIBUNALE DI MILANO IL CANCELLIERE	
13 MAG. 2003	
<i>1 UB X UB STAB</i>	
RICHIESTA N.	
COPIA CONFORME	
CON SENZA URGENZA	
APPLICATE MARCHE PER DIRITTI	
EURO <i>18.155</i>	

UBianchi

TRIBUNALE DI MILANO IL CANCELLIERE	
- 3 APR 2002	
<i>UB</i>	
RICHIESTA N.	
COPIA CONFORME	
CON SENZA URGENZA	
APPLICATE MARCHE PER DIRITTI	
LIRE <i>18.155</i>	

D
T
E
L
E
F
O
N
I
C
O



pro-tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via Cosimo del Fante n.6, presso lo studio dell'Avv. Paola Parma, dalla quale è rappresentata e difesa, unitamente all'Avv. Maurizio Pozzi, per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

- CONVENUTA -

OGGETTO: Contratto di vendita immobiliare.

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti come sopra costituiti, così

CONCLUDEVANO

PER L'ATTRICE:

Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis:

- 1) dato atto che il C.T.U. ha accertato:
 - a) l'esistenza dei gravi difetti denunciati dalla attrice ed esistenti nell'appartamento di via _____ Milano - dalla stessa acquistato dalla _____ con atto 23.5.1991 n.77399/9120 di rep. Notaio Chiodi, per L. 364.902.000 - concretantesi nella mancanza dell'isolamento tra le solette, previsto nel capitolato ma non posto in opera dalla _____ nonché nella rumorosità degli scarichi degli impianti idrosanitari, che supera largamente la normale tollerabilità, ed inoltre l'impossibilità d'intervenire per un risanamento acustico;
 - b) il conseguente deprezzamento della unità immobiliare, del 20% del suo valore, per il mancato isolamento ed in L. 27.840.000 la diminuzione di valore dovuta dal superamento della normale tollerabilità per i rumori causati dagli impianti idrosanitari;



Rilasciata copia esecutiva a favore
DEU OFFICE
Milano, 26 APR 2001
IL CANCELLIERE
Dr. Roberto Primavera

Abianchi



2) condannare la _____ al risarcimento dei danni conseguenti al diminuito valore economico dell'unità immobiliare dell'attrice, nella misura accertata dalla C.T.U. in atti, in L. 100.820.400 (L. 72.980.400 + L. 27.840.000) od in quell'altra ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione dal 23.5.91 al saldo.

3) Con vittoria di spese, comprese quelle delle C.T.U. competenze ed onorari di giudizio e successive occorrenze, oltre IVA e CPA.

PER LA CONVENUTA:

Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:

1) Nel merito:

rigettare le domande tutte proposte dall'attrice perché improponibili, prescritte ed infondate;

accertare la nullità e/o irritualità della memoria integrativa del C.T.U. Ing. Gambino, depositata in data 20 gennaio 1999, per il mancato rispetto del contraddittorio nei confronti di parte convenuta in relazione agli artt. 194 e 201 cod. proc. civ. 90 disp. att. cod. proc. civ..

2) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione, ritualmente notificata, _____, conveniva dinanzi al Tribunale di Milano, ~~conveniva dinanzi al Tribunale di Milano~~ la _____

_____ ^{UG}, per sentirla condannare all'eliminazione dei vizi e/o difetti, afferenti un appartamento, da lei acquistato da detta impresa, sito in Milano, via _____, tenendola indenne dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli, derivanti dall'esecuzione dei lavori, oltre al risar-

4. W. G. S. A. S. M.
TRIBUNALE DI MILANO
IL CANCELLIERE
6 NOV. 2002
RICHIESTA N. 1/117
COPIA CONFORME
CON SENZA URGENZA
APPLICATE MARCHE PER DIRITTI
EURO

Uriauch

TRIBUNALE DI MILANO
IL CANCELLIERE
ANNUNZIATO
RICHIESTA N. 1/117
COPIA CONFORME
CON SENZA URGENZA
APPLICATE MARCHE PER DIRITTI
EURO

rimborso dei danni subiti, ivi incluso il danno biologico ed in subordine, al risarcimento dei danni, ~~inerenti al minor valore dell'immobile oltre al pr~~ ^{CR}
~~stato degli ulteriori danni inerenti al minor valore dell'immobile, oltre al~~ ^{riguardanti il / UB}
~~ristoro degli ulteriori danni patiti.~~ ^{UB dall'ulteriore pregiudizio} Costituitasi in giudizio, la convenuta, ^{UB} contestava gli assunti avversari, concludendo per la reiezione delle do-
mande, proposte nei suoi confronti, perché improponibili, prescritte ed ^{UB}
infondate.

Istruita la causa e precisate le conclusioni, la stessa, veniva assegnata ^{UB} a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda, proposta dall'attrice, (v. S/foglio di conclusioni), è fondata e va pertanto accolta.

In quest'ultimo, infatti, l' ^{UB} ha chiesto la condanna della convenuta ^{UB} al risarcimento dei danni, per inesatto adempimento ~~della convenuta alle~~ ^{UB} ~~obbligazioni~~ ^{UB} di cui agli artt. 1490 e 1497 c.c., a norma dell'art. 1494 c.c.. ^{UB} della stessa ^{UB}

Resta dunque chiarito che, detta azione di accertamento di inesatto adempimento e di condanna ^{UB} per il pregiudizio economico subito, è soggetta alla disciplina di cui all'art. 1495 c.c..

Non può infatti applicarsi la disciplina relativa all'inadempimento, non avendo la convenuta consegnato un bene appartenente ad un "genus" diverso, con conseguente termine decennale di prescrizione.

Fissate tali premesse, va osservato che l'attrice ha denunciato tempestivamente i vizi riscontrati, entro il termine di otto giorni dalla loro scoperta effettiva (v. docc. 4,5 e 7), non valendo, in alcun modo, la "riserva", contenuta nel doc. 1, p.13, fasc. ^{UB} quale conoscenza dei vizi della ^{UB}

AVV. Tello P.M.
TRIBUNALE DI MILANO
IL CANCELLIERE
13 FEB. 2004
COPIA CON
COMPRESA L. AGENZIA
APPLICARE MARCHE PER DIRITTI
E-10
prova in
att

UB anche

condanna la convenuta a pagare all'attrice la somma di L. 85.000.000,
 oltre agli interessi compensativi sulla stessa, al tasso del 5%, per le
 causali di cui in narrativa;
 rimette parti e causa dinanzi a se, con separata ordinanza, per la rin-
 novazione della 2^ C.T.U.;
 riserva, alla pronuncia definitiva, ogni statuizione, in ordine alle spese
 processuali di C.T.U. -
 Milano, 14.12.2000 - UB

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
 Dott. CARMELO GAROFALO


UBianchi

TRIBUNALE DI MILANO
 DEPOSITATO OGGI
 - 5 MAR. 2001

IN CANCELLERIA
 Il Funzionario di Cancelleria
 IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
 Dott. CARMELO GAROFALO




REGISTRO RTT GIUD.
 E PRESENDE DI MILANO
 REGISTRATO IL 06.04.01
 N. 013570 SERIE: 48
 PRELITO PROSPERITO
 DI LIRE: 3.476.000
 TREMILIONOQUATTROCENTO
 SEI MIIRESIMITTA
 AL CONCESSIONARIO PER LA
 RISCOSSIONE
 MOD. n. 13524

NOTIFICATO DALL'A. UFF. GIUDIZ. Sergio Checchi
 di Milano - S. A.
 ATTO DI APPELLO
 CORSO VENEZIA 10
 IL 18.06.2001
 IL CANCELLIERE
 Di 02 LUG. 2001

UB
 85.000.000
 38.250.000
 46.750.000 30%

SENTENZA N° 2600/01
N° 5428/96 R.G.
N° 4311 R.D.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 5 CIVILE

Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, dott. Giulio Bianchi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportata promossa con atto di citazione in data 3.5.1996 da

contro

Oggetto: contratto di compravendita immobiliare.

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti sopra costituiti, così

CONCLUDEVANO

PER L'ATTRICE

- 1) dato atto di quanto accertato dalla CTU, ovvero
 - a) l'esistenza di gravi difetti presenti nell'abitazione della ricorrente costituiti dal mancato isolamento della soletta, previsto a capitolato ma non posto in opera dalla convenuta, nonché la rumorosità degli impianti idrosanitari che supera largamente la normale tollerabilità, ed inoltre l'impossibilità di intervenire per un risanamento acustico.
 - b) Il conseguente deprezzamento dell'unità immobiliare del 20% del suo valore per il mancato isolamento, ed in lire 27.840.000 la diminuzione di valore dovuta al superamento della normale tollerabilità per i rumori causati dagli impianti idrosanitari;
 - c) Condanna la.....al risarcimento dei danni conseguenti al diminuito valore economico dell'unità immobiliare dell'attrice, nella misura accertata dalla CTU in atti in £ 100.820.400 (£ 72.980.000 + £ 27.840.000) od in quell' altra ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione dal 23.5.1991 al saldo.

P Q. M.

Il Giudice Unico così provvede:

- condanna la convenuta a pagare l'attrice la somma di £ 85.000.000 oltre agli interessi compensativi sulla stessa al tasso del 5% per causali di cui narrativa-

Milano 14.12.2000 depositata il 5.3.2001